



ASSOCIAZIONE
MUSICA RAGAZZI - APS

Via C. Battisti, 3 – 24040 Osio Sopra (BG)

www.musicaragazzi.it – musicaragazzi93@gmail.com

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER LA VARIAZIONE DELLO STATUTO

VERBALE

L'anno 2026 il giorno 25 del mese di gennaio alle ore 10:00 presso la Sede Sociale, sita in Via C. Battisti 3 ad Osio Sopra, si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione in seconda convocazione, come previsto e regolamentato dallo Statuto all'art. 15, come da convocazione inviata agli associati in data 10/01/2026 (si allega copia), per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) modifica dello statuto associativo;
- 2) varie e eventuali.

Dei punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e sono stati messi a disposizione degli associati tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Su proposta del presidente dell'associazione William Limonta assume la presidenza dell'assemblea Aurelio Roncelli che propone come segretario verbalizzante Fabrizio Gambirasi, che accetta.

Sono presenti n. 8 associati su 8 iscritti.

Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art. 15 per la validità dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione. Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

1) Modifica dello statuto associativo

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il presidente dell'associazione William Limonta, il quale spiega che il motivo che ha portato alla proposta di modifica dello statuto è nata dall'esigenza di adeguarlo al D.Lgs 117/17 per diventare Ets ed iscriverlo all'associazione al RUNTS. Segue la lettura integrale, da parte del presidente dell'assemblea Aurelio Roncelli, del testo dello statuto, sottolineando in particolare le modifiche/integrazioni proposte.



Il presidente, non essendovi richiesta di ulteriori chiarimenti o spiegazioni, dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene per alzata di mano.

Favorevoli	8
Contrari	0
Astenuti	0

L'Assemblea all'unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare le modifiche/integrazioni proposte allo statuto in vigore. Il testo approvato è posto in allegato al presente verbale.

Si conferisce incarico al Presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al Registro Unico del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata.

2) Varie e eventuali.

Non emergono, da parte dei presenti, altri argomenti da porre in discussione.

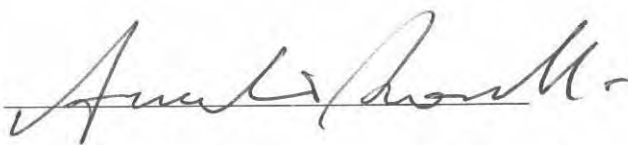
Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11:15 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

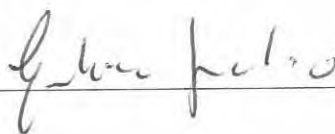
Osio Sopra, 25/01/2026

Associazione
MUSICA RAGAZZI APS
Via C. Battisti, 3 - Osio Sopra BG
musicaragazzi93@gmail.com
Cod. Fisc. 95111740163

Il Presidente dell'Assemblea Aurelio Roncelli



Il Segretario dell'Assemblea Fabrizio Gambirasi



IL FUNZIONARIO
Serena GRAMAGLIA

AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. - UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO 2

Registrato a Bergamo

Il 27/01/2026

al n. 77 Serie 3

con Euro ESENTE

IL FUNZIONARIO
Serena GRAMAGLIA



Firma su delega del Direttore Provinciale Claudio Notti



Associazione
MUSICA RAGAZZI
Via C. Lombardi, 1 - 24121 Bergamo BG
musica.ragazzi@libero.it
Cod. Fisc. 92111740193

IL FUNZIONARIO
Sott. GRAMAGLIA

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO
Registrazione a Bergamo

Il n. _____
del _____
con Euro _____



A TUTTI GLI ASSOCIATI

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

I Signori associati sono convocati, nel rispetto dei termini e delle modalità disciplinate dall'art. 15 dello statuto, in **assemblea straordinaria** che si terrà presso la sede dell'associazione in Via C. Battisti, 3 ad Osio Sopra in prima convocazione alle ore 07:00 del giorno 24 gennaio 2026 e in seconda convocazione

alle ore 10:00 del giorno 25 gennaio 2026

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) modifica dello statuto associativo;
- 2) varie ed eventuali

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 15 dello statuto, possono votare in assemblea solo i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro soci ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 15 dello statuto, per la valida costituzione dell'assemblea straordinaria è necessario raggiungere il quorum di almeno 3/4 degli associati in prima convocazione e di almeno 1/3 in seconda convocazione.

Tutta la documentazione oggetto della discussione, nel rispetto dei diritti di informazione e controllo degli associati, viene messa a disposizione presso la sede associativa per la visione, previa richiesta di appuntamento via email all'indirizzo musicaragazzi93@gmail.com

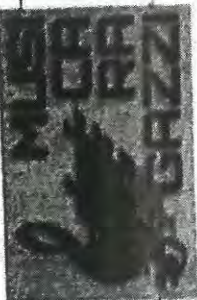
Se un associato non può partecipare personalmente, ai sensi dell'art. 15 dello statuto, ha la possibilità di conferire delega scritta ad un altro associato. Ogni associato può rappresentare sino a un massimo di 2 associati. La delega scritta deve essere esibita accompagnata da copia del documento di identità del delegante direttamente in assemblea. È altresì concessa ai soci la partecipazione a distanza, in videoconferenza o teleconferenza, purchè sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

Osio Sopra, 9 gennaio 2026

Il Presidente William Limonta

Comunicazione esposta presso la sede e nella bacheca comunale





PRESENZE SOCI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 25 GENNAIO 2026 N° di pagine 1

N°	cognome e nome	delega da / genitore o tutore di	firma
1	ROMCELLI AURELIO		Aurelio Romcell.
2	CARBONI GIANPAOLO		Roberto Carboni
3	BANONI MATEA		Giorgia Banoni
4	TREXLER ANTONIO		Antonio Trexler
5	DAMBRAZI FABRIZIO		Fabrizio Dambrazi
6	ARBUSTI AUGUSTO		Augusto Arbusti
7	LITONIA WILLIAM		William Litonia
8	ROMCELLI BEATRICE		B. Romcell.
9			
10			

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA Aurelio Romcell. IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA Fabrizio Dambrazi
MUSICA RAGAZZI APS
Via C. Battisti, 3 - Osio Sopra BG
musicaragazzi93@gmail.com
Cod. Fisc. 95111740163



STATUTO

"MUSICA RAGAZZI - A.P.S."

di OSIO SOPRA (BG)

C.F. 95111740163

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SPECIFICAZIONI

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "MUSICA RAGAZZI - APS", da ora in avanti detta "associazione". con durata illimitata. L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Art. 2 - SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede legale in via C. Battisti, n. 3 - 24040 Osio sopra (BG).

L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

Art. 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione, che opera secondo metodo democratico e partecipativo e non pone alcuna discriminazione di appartenenza ai propri soci di carattere anagrafico, religioso, politico, etnico e culturale, di razza, sesso, nazionalità e altro, non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- ☐ La promozione e la divulgazione di ogni forma di espressione artistica, con particolare riguardo alla musica, incentivandone lo studio, la pratica, la conoscenza e la diffusione;
- ☐ La promozione di esperienze autonome per la realizzazione di percorsi culturali di qualità, rivolgendosi in particolare al mondo giovanile e studentesco. L'associazione riconosce anche l'importanza primaria dell'attività musicale per giovani e studenti come mezzo per promuovere e sviluppare la capacità di "star bene insieme a scuola, fuori della scuola, dopo la scuola" (C. M. n.198 del 6/8/99 e n.279 del 15/12/2000);
- ☐ La promozione dell'inclusione e della coesione sociale, culturale e civile delle persone, della tutela dei diritti individuali e delle pari opportunità fra uomo e donna (Art. 17, Comma 1, Lett. D) L.R. 1/2008, attraverso forme organizzate o spontanee di aggregazione, che veda i soggetti stessi protagonisti anche in fase di ideazione dei percorsi, per realizzare le quali sia loro offerta un'azione di formazione e di tutoraggio;
- ☐ La cura dei collegamenti con Enti pubblici e privati e con analoghe o affini organizzazioni culturali esistenti in Italia e all'estero, creando una rete di attività miranti al coinvolgimento e alla sensibilizzazione del territorio rispetto alla diffusione della cultura e dell'arte;



- La partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità, stimolando, promuovendo ed incoraggiando qualsiasi iniziativa atta a favorire lo svolgimento di manifestazioni culturali, anche nello spirito della solidarietà sociale;
- La beneficenza.
- La promozione di iniziative culturali atte a favorire l'aggregazione sociale, per la promozione della persona e della qualità della vita, in particolare tra i giovani.
- l'organizzazione di manifestazioni musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni del volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap per favorire i contatti fra persone, enti ed associazioni che abbiano per fine la diffusione della cultura.
- La programmazione di esercitazioni di gruppo e laboratori musicali, visti anche come luogo d'incontro e prosecuzione di esperienze avviate negli anni della scuola (conformemente alle C. M. n.198 del 6/8/99 e n.279 del 15/12/2000, istitutive dei "Laboratori musicali");
- L'organizzazione di conferenze, masterclass, campus, esibizioni pubbliche, pubblicazioni, mostre, manifestazioni culturali, saggi, concerti ed ogni altra forma di spettacolo;
- la complementare attività di somministrazione di alimenti e bevande, effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, nei confronti degli associati e dei famigliari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati;

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro famigliari conviventi o terzi, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 3 luglio 2017, una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto predetto aventi per oggetto:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle altre attività di interesse generale (lett. i) dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l) art. 5 D. Lgs. 117/2017);
- educazione istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d) art. 5 D. Lgs. 117/2017);
- attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ivi compresa la complementare attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici sempreché sia svolta, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti degli associati e dei famigliari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati lett. k), art. 5 D. Lgs. 117/2017;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge n. 166 del 19 agosto 2016 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u) art. 5 D. Lgs. 117/2017);
- promozione della cultura della legalità (lett. v), art. 5 D. Lgs. 117/2017);



L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022. Le raccolte fondi potranno essere espletate anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 35, co. 1 relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche.

Art. 4 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 5 - REQUISITI E MODALITÀ DI ADESIONE

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

A persone che si sono distinte per particolari meriti, è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.



Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione, previo pagamento della quota associativa; in tal caso è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione. Ogni socio purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi, se maggiorenne, quale candidato per gli organi dell'Associazione.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tale sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 7 - DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- ☐ all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli Organi associativi;
- ☐ a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
- ☐ ad attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- ☐ a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui l'esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli Organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- ☐ richiamo scritto;
- ☐ inefficacia temporanea e sospensione dall'Associazione per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;



□ inefficacia definitiva ed esclusione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 4 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 9 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. L'Assemblea dei Soci che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 11 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi, nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 12 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il Bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il Bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il Bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 300.000,00, il Bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.



Il presente documento è riservato ai soli fini di cui è prevista la sua emissione e non deve essere diffuso o utilizzato per altri scopi. È vietata espressamente la ristampa, l'uso non autorizzato o la divulgazione non consentita senza permesso scritto dalla Direzione Provinciale delle Entrate.

Art. 15 - SEGRETEZZA DEL DOCUMENTO

Il presente documento è riservato ai soli fini di cui è prevista la sua emissione e non deve essere diffuso o utilizzato per altri scopi. È vietata espressamente la ristampa, l'uso non autorizzato o la divulgazione non consentita senza permesso scritto dalla Direzione Provinciale delle Entrate.

Il presente documento è riservato ai soli fini di cui è prevista la sua emissione e non deve essere diffuso o utilizzato per altri scopi. È vietata espressamente la ristampa, l'uso non autorizzato o la divulgazione non consentita senza permesso scritto dalla Direzione Provinciale delle Entrate.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 13 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
3. il Presidente;
4. l'Organo di Controllo e l'Organo di revisione (al superamento dei limiti di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017).

Art. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del Bilancio di esercizio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie, o la fusione, la scissione, o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in teleconferenza, purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.



Art. 16 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- ☐ elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- ☐ approva il Bilancio di esercizio;
- ☐ approva i Regolamenti interni;
- ☐ effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- ☐ delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- ☐ previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- ☐ elegge l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
- ☐ delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti.

Art. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero di membri compreso tra un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 15 (quindici) eletti fra i soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 18 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti – per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'Organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 19 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, email o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente.



Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

- ☐ il Presidente;
- ☐ uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
- ☐ il Tesoriere;
- ☐ il Segretario;
- ☐ i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- ☐ predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- ☐ dare esecuzione alle delibere assembleari;
- ☐ formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- ☐ predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- ☐ stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- ☐ deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione, e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- ☐ individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- ☐ deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- ☐ compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- ☐ elaborare il Bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
- ☐ stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- ☐ vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 21 - PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica tre anni.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- ☐ convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- ☐ convocare l'Assemblea dei Soci;
- ☐ sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- ☐ aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.



In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 22 - SEGRETARIO

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 24 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dall'Art. 30 comma 2 del Codice Terzo settore; in questo caso svolgerà le funzioni ed i compiti attribuitigli dal Codice medesimo.

Art. 25 - GRATUITÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 26 - INCOMPATIBILITÀ ED INELEGGIBILITÀ

L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o delle unioni dei Comuni, ecc.), amministrativi, decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in Istituzioni pubbliche ed in Istituzioni e/o Enti di previdenza ed assistenza sociale.

Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

Art. 27 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, ed estingua le obbligazioni in essere, e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale nel rispetto dell'art. 9 del D. Lgs. 11772017 e ai sensi del precedente art. 10.

Art. 28 - NORMA DI RINVIO



Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Art. 29 - NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, l'Associazione vi sarà iscritta.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli Enti di vigilanza competenti.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'ASSOCIAZIONE "MUSICA RAGAZZI A.P.S." di OSIO SOPRA in data 25/01/2026



Associazione
MUSICA RAGAZZI APS
Via C. Battisti, 3 - Osio Sopra BG
musicaragazzi93@gmail.com
Cod. Fisc. 95111740163

Association
MUSICA FACILITAS
Attn: James T. O'Brien, Jr.
10000 Sunset Blvd.
Beverly Hills, CA 90210
(Tel. Fax 310 777 7000)